



**COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TORINO**

Presidenza

Prot.n. 43-22/RP del 28-4-2022

**Svolgimento delle udienze a partire dal 1° maggio 2022
(il presente annulla e sostituisce il precedente Decreto del 20 aprile 2022, prot.n. 41/22)**

Visto il D.L. n. 228/2021, convertito in legge 15/2022, con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2022 la trattazione in pubblica udienza della controversia tributaria con collegamento da remoto ovvero con scambio di note scritte, secondo le modalità già previste dall'art. 27 del D.L. n. 137/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Rilevato che dal 1 maggio 2022 le udienze si svolgeranno in base alle modalità stabilite dall'art. 16 D.L. 119/18 come modificato dal Decreto-legge del 19/05/2020 n. 34 art. 135 che prevede:

"La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza. La partecipazione da remoto all'udienza di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 46. Con uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono state individuate le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza e le Commissioni tributarie presso cui è possibile attivarla. I giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza";

Rilevato, il perdurare, anche se con effetti attenuati, dell'emergenza epidemiologica COVID-19, che consiglia, per lo svolgimento delle attività giudiziarie in presenza, il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle varie autorità, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

Valutato per tale motivo opportuno mantenere durante le udienze alcune misure precauzionali di carattere igienico - sanitario al fine di prevenire l'eventuale circolazione del virus quali:

- il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro;
- la ventilazione dei locali;
- l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche o FFP2).

Ritenuto ulteriormente necessario, sempre per scongiurare la formazione di assembramenti nelle aule e nelle sale di attesa, prevedere che le cause da trattare in presenza siano chiamate in orari differenziati;

Considerato imprescindibile programmare le udienze e l'ordine di chiamata, in base alle diverse modalità di trattazione, al fine di garantire un regolare svolgimento delle stesse.

DECRETA

1. A partire dal 1° maggio 2022 le udienze potranno essere celebrate in presenza, in caso di presentazione di apposita istanza ai sensi dell'art. 33 e 34 del D.lgs. 546/92, ovvero a distanza, a seguito di istanza di trattazione da remoto, ai sensi dall'art. 16 D.L. 119/18 e successive modifiche. L'istanza di partecipazione all'udienza "da remoto" va depositata "prima della comunicazione dell'avviso di cui all'art. 31, comma 2, D. Lgs. 546/92" (che prevede la comunicazione a cura della segreteria della data di trattazione, almeno 30 gg. prima).
2. Rimangono valide le richieste di trattazione in pubblica udienza, in presenza o a distanza, precedentemente formulate ed i relativi difensori saranno considerati presenti, nel caso di UAD, a tutti gli effetti;
3. L'udienza da remoto potrà essere chiesta, anche da una sola parte nel ricorso, nel primo atto difensivo o in altra istanza, da depositare prima della fissazione dell'udienza (art. 16 comma 4). In tal caso, è facoltà del Presidente del Collegio autorizzare, per la sola parte richiedente, l'udienza a distanza. La celebrazione della udienza si svolgerà in modalità "mista", con una parte in presenza e altra a distanza;
4. Ciascun Presidente di sezione, di concerto con i Vice Presidenti e sentiti i giudici, potrà optare in fase di predisposizione delle udienze se trattasi di udienza in presenza o da remoto tenendo conto:
 - a) Complessità della causa;
 - b) Valore della stessa;
 - c) Richieste motivate delle parti (da valutare in base ai criteri sub. a) e b);
 - d) Valutazione dell'emergenza sanitaria Covid-19 al fine di evitare assembramenti nei locali della Commissione.
5. I Presidenti del collegio daranno indicazioni affinché le cause siano chiamate in fasce orarie differenziate per udienza e nella determinazione dell'orario si terrà conto, ove possibile, della verosimile durata delle cause, avuto riguardo alla complessità della questione e al numero delle parti coinvolte.
6. L'accesso nei locali della Commissione Tributaria sarà consentito 10 minuti prima dell'orario di trattazione programmato.
7. All'aula d'udienza sarà consentito l'accesso ad un solo difensore per volta (anche in presenza di collegio difensivo) per ogni parte processuale. In ogni caso l'accesso all'aula d'udienza sarà subordinato all'uso della mascherina che dovrà essere indossata per tutta la durata dell'udienza. Terminata la trattazione, le parti non interessate a successivi procedimenti, dovranno lasciare la sede della Commissione Tributaria.
8. Nella formazione dei ruoli, se possibile, i Presidenti di sezione fisseranno i procedimenti che vedono coinvolti il medesimo Ufficio o lo stesso difensore, al fine di contenere il numero di persone presenti nei locali della Commissione Tributaria.

Si trasmetta il presente provvedimento:

a tutti i Presidenti, Vicepresidenti di sezione nonché a tutti i giudici in servizio presso questa CTP; al Presidente della Commissione Tributarie Regionale del Piemonte; al Direttore e a tutto il Personale amministrativo della CTP di Torino. Si trasmetta inoltre al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e alla Direzione della Giustizia Tributaria per la pubblicazione nella bacheca di questa Commissione, nonché a tutte le Agenzie ed agli Ordini Professionali di Torino affinché ne diano la massima diffusione.

Torino, 28 aprile 2022

IL PRESIDENTE

(dott. Luigi Grimaldi)

*Firma autografa sostituita da indicazione
a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93*